



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 30/12/2024

OGGETTO: BP 2025/2027. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (ART.1 C. 748/755 L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 LUGLIO 2023 – L.170/2023).

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 15:05, nella sala all'uopo adibita, del Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli", convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori.

Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SALERNO GIUSEPPE	X		8	CARBONE SILVIO	X	
2	BILOTTO ANGELO ROBERTO	X		9	PRESTA MAURIZIO	X	
3	MUTO FRANCESCO	X		10	ESPOSITO LUIGI ALESSANDRO	X	
4	MOLINARO AMALIA GILDA	X		11	TENUTA EMILIO		X
5	BOSCO CHRISTIAN	X		12	TROZZO FABIO	X	
6	TENUTA ALESSANDRO		X	13	ZUPO COSTANTINO	X	
7	RUFFOLO GIULIA	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Longo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

OGGETTO: BP 2025/2027. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025 (ART.1 C. 748/755 L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 7 LUGLIO 2023 – L.170/2023).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11 – VOTANTI 11

Relaziona il Sindaco e dà lettura degli atti.

Premesso che:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU –TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;

- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019;

Dato atto che all'articolo 1, la legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”

- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;

- al comma 751, che “...*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;

- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;

- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;

- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...*”;



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

Visto l'allegato **Prospetto, All.A)**, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";

- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2020, esecutiva;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 05/20.03.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Preso atto delle aliquote IMU, risultanti nell'allegato **Prospetto**, parte integrante e sostanziale della presente, **All.A)**, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, di cui si riportano le risultanze finali:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,00 ‰	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

1,00 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
9,80 ‰	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)
9,80 ‰	Aree fabbricabili
9,80 ‰	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
8,40 ‰	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) - Abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti entro il I° grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che la presente proposta deve essere trasmessa al Revisore dei Conti, per il rilascio del prescritto parere;

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 64 del 30/09/2020 ad oggetto: *"Nomina Funzionario Responsabile della nuova IMU - L.160/2019 Art.1 c.739 e segg."*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2024 ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 - Anno 2024 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)"*, esecutiva e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20/05/2024 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 - Definitivo (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000). Sezione PIAO."*, esecutiva e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2024 ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2024 -2026 - Anno 2024."*, esecutiva;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

Vista la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Si apre il dibattito,



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

Il Sindaco illustra la proposta che si sostanzia della conferma di quanto già previsto l'anno precedente e sottolinea di non aver ricevuto da parte dell'opposizione proposte tese alla diminuzione dell'IMU sebbene ciò sia il loro potere. Specifica che se la proposta di conferma viene approvata vuol dire che sono state vagliate tutte le possibili opzioni. Interviene il Consigliere Comunale Esposito Luigi Alessandro il quale sostiene che il Sindaco dimentica che la maggioranza è seduta dall'altra parte e si chiede quali proposte avrebbe potuto fare l'opposizione. Interviene il Consigliere Comunale Trozzo Fabio il quale ritiene che l'opposizione può dare solo dei suggerimenti e che la maggioranza e il Sindaco in primis non hanno mostrato aperture verso l'opposizione. Sostiene ancora che le ricerche per la diminuzione dell'IMU non sono state approfondite.

Per tutto quanto sopra, sentiti gli interventi, si passa alla votazione del presente punto all'ordine del giorno

PRESENTI 11 – VOTANTI 11

con **VOTI FAVOREVOLI: N. 08**

VOTI CONTRARI: N. 03 (Esposito Luigi Alessandro; Trozzo Fabio, Zupo Costantino)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, da intendersi integralmente richiamate;

1. DI APPROVARE, per l'anno **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni risultanti dal **Prospetto** allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, **All.A**), elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, di cui si riportano le risultanze finali:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,00 ‰	Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
1,00 ‰	Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)
9,80 ‰	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)
9,80 ‰	Aree fabbricabili
9,80 ‰	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)
8,40 ‰	Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) - Abitazione concessa in comodato uso gratuito a parenti entro il I° grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)

2. DI STABILIRE, nella misura di € **200,00** la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

3. DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

4. DI PROVVEDERE, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;

5. DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, quale RUP, e al Revisore dei Conti, per quanto di competenza, all'Agenzia delle Entrate di Cosenza e alla Prefettura UTG di Cosenza - Ufficio F.L.;

6. DI DICHIARARE, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione **2025-2027**, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno **2025**, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Successivamente, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI 11 VOTANTI 11,

con separata votazione, ad unanimità dei voti favorevoli 11 espressi per alzata di mano,

DELIBERA

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Sig. Silvio Carbone

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Longo

(atto sottoscritto digitalmente)